

(ALLEGATO A)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA DI WELFARE DEI COMUNI DI RAVENNA, CERVIA, RUSSI

Il giornodel mese di.....dell'anno, nella Sede del Comune di Ravenna, con lapresente convenzione, tra i signori:

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI RAVENNA (codice fiscale
-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CERVIA (codice fiscale 00360090393), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
-, nata a, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI RUSSI (codice fiscale) in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n..... del....., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

- che l'esercizio in forma associata della gestione di funzioni inerenti i servizi sociali integrati rappresenta una valida soluzione, in conformità alla vigente legislazione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio distrettuale ed un contenimento dei costi relativi;
- che la definizione di un sistema di welfare unitario e integrato è fondamentale per promuovere diritti, opportunità e garanzie a tutta la popolazione distrettuale in modo equo;
- che il decreto legislativo 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo associato e coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabilite le finalità, le forme di consultazione nonché i rapporti finanziari ed economici;
- che i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi fanno parte del distretto socio-sanitario di Ravenna;
- che i predetti Comuni hanno convenuto, alla luce degli esiti positivi della prima gestione associata nel quinquennio 2017 – 2021, di proseguire la gestione in forma associata del sistema di welfare, così come definito espressamente negli articoli della presente convenzione, con decorrenza dal 1.5.2022, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- che la gestione associata ha garantito una programmazione congiunta delle attività indicate dal Piano Regionale e il coordinamento dei servizi sociali dei tre comuni ricadenti nell'Ambito distrettuale, nonché il coordinamento dei servizi sociali con i servizi sanitari della AUSL e con altri interventi ed attività sociali, ad es. del terzo settore e del volontariato, presenti nel territorio;
- che la gestione in forma associata della funzione relativa ai servizi sociali è regolata:
 - dalla L.R. n. 2/2003 e dalle successive direttive attuative regionali,
 - dalle leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi sociali;
 - dal piano sociale e sanitario regionale;

- dal piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e dai piani attuativi annuali,
- dalla Convenzione con l'AUSL per l'integrazione socio sanitaria,
- dai regolamenti dei Comuni in materia di servizi sociali.

VISTA la Legge regionale n. 12 del 26.07.2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”;

PRESO ATTO CHE i citati enti hanno manifestato la volontà di proseguire con la gestione in forma associata del sistema di welfare i cui contenuti sono definiti sia dai documenti di programmazione sopra citati, sia dalla presente convenzione;

VISTE, a tal fine, le seguenti deliberazioni consiliari, tutte esecutive ai sensi di legge:
 deliberazione del Consiglio del Comune di Ravenna n... del
 deliberazione del Consiglio del Comune di Cervia n... del
 deliberazione del Consiglio del Comune di Russi n... del

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo1 - Oggetto

1. I Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, facenti parte del Distretto socio-sanitario di Ravenna, convengono di programmare e gestire in forma associata il sistema di welfare inteso come l'insieme dei servizi di titolarità comunale e distrettuale come individuati all'articolo 3.
2. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
3. L'esercizio associato ricomprende i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni, come individuati nel progetto annuale del servizio associato previsto al comma successivo.
4. Per realizzare la gestione associata del sistema di welfare sono messe a disposizione le attività, le strutture organizzative, la dotazione di personale, gli strumenti e le risorse finanziarie determinate annualmente dalle Giunta dei Comuni convenzionati così come definiti nel progetto annuale della gestione del servizio in attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

Articolo 2 - Finalità

1. La gestione associata del sistema di welfare (di seguito indicata per brevità “gestione associata”) assume quale punto di riferimento per le proprie politiche sociali, la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, la centralità

della persona, sia come singola, sia inserita nella famiglia e nella comunità, sia nelle formazioni sociali in cui realizza la propria personalità.

2. La gestione associata è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
 - promuovere il benessere della comunità attraverso azioni di prevenzione e di promozione sociale e di accompagnamento delle persone nei momenti di fragilità per favorirne l'autonomia e l'integrazione sociale;
 - valorizzare le tre Amministrazioni nella loro funzione di titolari degli interventi sociali (art. 6 comma 1 della L. 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dell'obbligo di promuovere e garantire la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della popolazione (art. 5 comma 1 della L.R. Emilia Romagna 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
 - creare valore aggiunto con un livello sovracomunale di progettazione sociale e di costruzione sinergica della risposta senza allontanarsi da dove il bisogno viene espresso;
 - determinare un livello distrettuale omogeneo di qualità dei servizi pur salvaguardando aspetti identitari e specifici delle singole realtà territoriali;
 - coordinare l'attività amministrativa legata alla programmazione delle iniziative promosse dalle Amministrazioni aderenti alla presente convenzione;
 - gestire in modo razionale, efficiente ed uniforme le risorse finanziarie, professionali e materiali in materia di servizi sociali dei Comuni convenzionati;

3. L'organizzazione del servizio e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dall'azione amministrativa convenzionata.

Articolo 3 - Servizi e interventi gestiti in forma associata

1. Sono programmati e gestiti in forma associata:
 - a) Programmazione, regolazione e committenza, ivi incluso l'accreditamento di strutture e servizi sociali e socio-sanitari;
 - b) Servizio sociale professionale, comprendente sportelli sociali per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari. Il servizio sociale professionale territoriale assicura, in particolare le attività relative:
 - all'ascolto dei cittadini, all'informazione e all'orientamento alla rete dei servizi territoriali;
 - all'accesso alle prestazioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla programmazione regionale e distrettuale e dalla regolazione distrettuale e/o comunale;
 - all'accesso agli interventi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla programmazione regionale e distrettuale;
 - agli interventi di protezione per le famiglie e per le persone in condizioni di disagio, di discriminazione o di esclusione sociale;
 - alla tutela della maternità e dei minori, anche mediante la collaborazione con le autorità giudiziaria competente;
 - all'affido e all'adozione dei minori;
 - alla progettualità sull'abitare;
 - all'erogazione di prestazioni economiche;

- alla Co-progettazione (con la persona, la sua rete familiare, amicale e sociale) degli interventi mirati a superare ed a gestire la condizione di disagio o di esclusione sociale, attraverso approcci abilitanti che favoriscano per quanto possibile l'autonomia delle persone e la responsabilizzazione della persona e dell'intera rete rispetto ai risultati;
- alla attivazione di interventi e di risorse utili a far fronte a situazioni che richiedono tempestività di intervento e nelle quali vi siano elementi di rischio e di pregiudizio, prestando particolare attenzione alle persone e famiglie in condizione di grave difficoltà o indigenza, attivando i servizi istituzionali e la rete locale;
- alla promozione dell'integrazione dei diversi attori locali e alla responsabilizzazione delle reti territoriali nella promozione del benessere;
- all'accesso ed erogazione delle prestazioni sociali previste dalla legislazione nazionale e regionale e dalla programmazione regionale e distrettuale, nei limiti delle risorse stanziare. Devono essere garantiti, fra gli altri, servizi di assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali, centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario, nonché un servizio di pronto intervento sociale per minori, adulti fragili e anziani;
- allo sviluppo di welfare di comunità di politiche comunitarie e di politiche per la famiglia familiari, incluse le attività del centro per le famiglie e la mediazione familiare ed interventi per la promozione sociale, programmati sia in ambito associato che in ambito comunale;
- alla realizzazione di programmi di informazione e di prevenzione, programmati in ambito associato o in ambito comunale;
- alla partecipazione alla Commissione per l'accertamento della disabilità;

- c) Progettazione e sperimentazione di nuovi servizi
- d) Sviluppo e gestione del Sistema informativo sociale;
- e) Sviluppo di Sistemi di gestione della qualità dell'organizzazione e dei servizi;
- f) Formazione, aggiornamento e addestramento del personale;
- g) Ricerca sociale e rendicontazione sociale;
- h) Interventi per favorire la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria;
- i) Interventi integrati con i servizi educativi e con i servizi per l'impiego;
- j) Interventi di nuova attivazione a seguito di legislazione nazionale o regionale o su impulso territoriale;
- k) Attività e servizi alla popolazione per fronteggiare crisi ed emergenze;
- l) gestione dell'emergenza abitativa anche attraverso percorsi sperimentali di intermediazione pubblica.

2. Rientrano nella gestione associata, tenuto conto della loro connessione con i servizi associati:
 - Servizi per l'immigrazione, la mediazione interculturale, l'inclusione e il contrasto alle disuguaglianze.
 - La protezione e l'assistenza alle donne vittime di violenza.
3. L'elenco che precede ha carattere non esaustivo; potranno essere gestite in forma associata le ulteriori attività connesse e/o collegate alle politiche sociali definite anche dalle singole amministrazioni.
4. La gestione associata di tali ulteriori interventi deve avvenire sulla base del progetto annuale della Gestione Associata approvato dalle Giunte comunali degli enti convenzionati.
5. Il rapporto convenzionale non altera le titolarità e le competenze dei singoli enti, sarà quindi possibile, da parte degli enti aderenti, la programmazione di interventi

e servizi a livello locale sulla base delle peculiarità di ogni territorio e delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Conferenza dei Sindaci e governance del Servizio Associato

1. Al fine di garantire un adeguato esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo nelle materie oggetto della gestione associata è istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai sindaci dei Comuni convenzionati o da loro delegati, con i seguenti compiti:
 - a) stabilire le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;
 - b) predisporre gli argomenti a rilevanza sociale da sottoporre alla discussione del comitato di distretto socio-sanitario;
 - c) definire gli indirizzi per il coinvolgimento, nei processi di programmazione, delle organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte;
 - d) esprimere parere sul preventivo e sul progetto annuale e sul consuntivo annuale della gestione associata ai fini dell'approvazione da parte delle Giunte Comunali degli enti convenzionati;
 - e) risolve in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati.
2. La Conferenza dei Sindaci si esprime in merito a ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i Comuni convenzionati.
3. Attraverso una costante consultazione con gli organismi di governance previsti dalla presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci valuta la domanda e l'offerta dei servizi sociali nell'ambito territoriale allo scopo di definire i servizi da erogare, cura la concertazione con le OO.SS. e gli organismi del terzo settore, attua il coordinamento con la AUSL di riferimento.
4. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato e ad essa può partecipare il Responsabile dei Servizi associati. Ai lavori possono essere invitati i Segretari Comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni e del servizio associato, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore di volta in volta interessati.
5. Per supportare la Conferenza dei Sindaci nello svolgimento delle funzioni assegnate, è istituita la Conferenza degli Assessori, costituita dagli assessori di riferimento dei Comuni convenzionati. Le modalità di organizzazione della conferenza sono stabilite dalla stessa, anche al fine di ottimizzare il raccordo con il Coordinamento Tecnico istituito ai sensi del seguente comma
6. Per supportare i lavori e le valutazioni delle Conferenze dei Sindaci e degli Assessori e per promuovere e assicurare la gestione condivisa delle funzioni e attività assegnate è istituito il Coordinamento Tecnico, costituito dal Responsabile del Servizio Associato, che lo presiede, e da un referente per ogni Comune, indicato dal Sindaco di riferimento. Il Coordinamento Tecnico può essere integrato dai Segretari Comunali, dai Dirigenti e i Funzionari dei Comuni e dei servizi associati, di volta in volta interessati. I compiti del Coordinamento Tecnico sono indicati nel successivo articolo 7.

Articolo 5 - Obblighi dei Comuni

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi associati pur nel rispetto delle peculiarità dei singoli territori.

2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci le quote di compartecipazione obbligatoria per fare fronte a tutti gli oneri derivanti dalla convenzione e alla gestione associata dei servizi come determinate nei progetti e nei preventivi annuali del servizio approvati dalle Giunte di ciascun Comune convenzionato.
3. I Comuni convenzionati si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie per la gestione associata come individuate nei progetti annuali della Gestione Associata approvati dalle Giunte di ciascun Comune convenzionato, entro i termini ivi previsti, e ad adottare gli atti amministrativi necessari per regolamentare e rendere disponibile ai servizi associati il personale e le risorse strumentali da impiegare stabilmente.

Articolo 6 - Comune Capofila

1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è individuato quale Comune capofila delegato alla gestione di tutti i servizi oggetto di convenzione, in luogo e per conto dei Comuni convenzionati, il Comune di Ravenna attraverso il Servizio Associato cui all'articolo 7.
2. In relazione ai servizi affidati, per conto dei singoli Comuni, il Comune capofila, tramite il Servizio Associato di cui all'articolo 7, può negoziare e contrattare forniture di servizi e prestazioni, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.
3. In relazione ai servizi gestiti in forma associata il Comune capofila, attraverso il Servizio Associato, adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio a ciò destinati. Gli atti di natura politica o di competenza degli organi politici sono adottati dai competenti organi dei Comuni convenzionati.
4. Il Comune capofila provvede alla gestione contabile del Servizio Associato e ne assicura i servizi generali (protocollo, segreteria della Conferenza dei Sindaci, servizi finanziari, servizi di gara e contratti, servizi informatici), mette inoltre a disposizione la sede del Servizio con la strumentazione necessaria.
5. Il Sindaco del Comune capofila, anche tramite suo delegato, assicura le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona alla Conferenza dei Sindaci sull'andamento delle attività previste. Quale Presidente della Conferenza dei Sindaci, assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Articolo 7 – Il Servizio Associato

1. Il Servizio Associato è costituito da servizi associati con compiti di programmazione e gestione dei servizi oggetto della convenzione. I servizi associati hanno sede presso il Comune capofila e sedi operative in ciascun Comune convenzionato, messe a disposizione dai Comuni convenzionati.
2. Il Servizio Associato è una struttura tecnico-amministrativa stabilmente incardinata presso il Comune capofila e necessariamente dotata di risorse umane con competenze sia amministrativo-contabili sia tecniche legate allo specifico campo dei servizi sociali.
3. Il funzionamento e l'organizzazione dei servizi associati sono definiti da criteri generali condivisi dalla Conferenza dei Sindaci.
4. Il Servizio Associato provvede tra l'altro, in nome e per conto di tutti i soggetti convenzionati, ai seguenti compiti fondamentali:
 - a) alla progettazione dei servizi associati;
 - b) coordinamento delle strutture decentrate dei Comuni convenzionati competenti in materia di servizi sociali;

- c) coordinamento del servizio sociale professionale;
 - d) affidamento della gestione e attivazione dei servizi;
 - e) erogazione delle spese di gestione;
 - f) controllo e rendicontazione;
 - g) coordinamento degli Interventi di prevenzione e lotta contro la violenza di genere;
 - h) Coordinamento di Progetti e servizi per l'immigrazione, la mediazione interculturale, l'inclusione e il contrasto alle disuguaglianze.
5. Il Responsabile del Servizio Associato esercita le funzioni di cui all'art.107 del D.Lg.vo n.267/2000. Viene nominato dal Sindaco del Comune capofila, previa intesa unanime dei Sindaci dei Comuni convenzionati, secondo modalità conformi alla legge, al proprio statuto e regolamento di organizzazione. Gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per la gestione associata, comprese quelle messe a disposizione dai Comuni convenzionati, redige le proposte di progetto e preventivo annuale, il report intermedio di monitoraggio e la proposta di consuntivo annuale.
6. I Comuni convenzionati, previo accordo con l'AUSL possono attribuire al Servizio Associato la funzione di Ufficio di Piano.
7. Il Coordinamento Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 4, ha il compito di assicurare il coinvolgimento, la condivisione e la governance coordinata relativamente ai compiti affidati al servizio Associato e all'attuazione delle decisioni della Conferenza dei Sindaci, a supporto del Responsabile del Servizio Associato. In particolare il Coordinamento Tecnico valuta gli schemi di preventivo e progetto annuali, il report intermedio di monitoraggio e la proposta di consuntivo annuale. È anche compito del Coordinamento Tecnico definire forme di controllo di gestione, che possano mettere a disposizione delle tre Amministrazioni e della gestione associata dati, spunti di analisi e percorsi di lettura trasversali. L'operatività del Coordinamento Tecnico è definita dallo stesso con modalità idonee ad assicurare le finalità e i compiti ad esso assegnati.

Articolo 8 - Risorse umane

1. Le risorse umane operanti ai fini della convenzione per la gestione associata sono costituite da:
 - a) personale dipendente dei Comuni convenzionati sia a tempo determinato che indeterminato in dotazione al Comune capofila o distaccato/comandato/assegnato dagli altri Comuni partecipanti presso il Comune capofila, adibito alla gestione associata anche in forma parziale;
 - b) personale reclutato in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative.
2. In caso di impegno non totale o continuativo, la gestione associata potrà avvalersi del personale in dotazione ai Comuni convenzionati in relazione a specifici procedimenti o attività, demandando a specifici accordi le modalità di tale avvalimento.
3. L'organigramma del Servizio Associato viene definito nell'ambito del progetto annuale, per renderlo coerente con le funzioni e i servizi programmati e con i costi indicati nel preventivo.

Articolo 9 - Beni e strutture

1. Per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi in forma associata, i Comuni mettono a disposizione del servizio associato i beni e le attrezzature esistenti, che risultino necessarie.

2. La suddetta messa a disposizione è a titolo temporaneo e gratuito e gli oneri di manutenzione potranno rimanere in capo ai Comuni proprietari o essere assolti a valere sulle risorse del servizio associato.
3. In caso di recesso, i beni di proprietà del Comune recedente rientrano in sua disponibilità, fatto salvo diverso accordo in sede di Conferenza dei Sindaci. In caso di cessazione della presente gestione associata, i beni rientrano in disponibilità degli Enti proprietari.
4. Nel caso di beni indivisibili acquistati per le finalità della presente convenzione a valere sulle risorse comuni, la destinazione verrà definita di comune accordo in coerenza con le indicazioni della Conferenza dei Sindaci.
5. Ai fini della migliore dislocazione dei servizi sul territorio, saranno garantiti uffici e sportelli presso i singoli Comuni convenzionati posti sotto la direzione del responsabile del servizio associato.

Articolo 10 - Risorse finanziarie

1. Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati sono costituite da quelle proprie dei Comuni convenzionati, da contributi di terzi e dai trasferimenti della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea.
2. Il preventivo della gestione associata viene predisposto in tempi congrui rispetto all'approvazione degli atti di programmazione gestionale e finanziaria di competenza degli organi comunali ed è approvato annualmente dalle Giunte Comunali degli enti convenzionati.
3. Il progetto annuale dovrà essere corredato di indicatori utili al controllo delle attività e della organizzazione. Il monitoraggio e lo stato di avanzamento del progetto annuale consentirà anche il controllo di gestione dei servizi e la eventuale riprogrammazione in corso d'esercizio.
4. Il preventivo e il progetto della gestione associata stabiliscono le quote di compartecipazione dei Comuni convenzionati di cui all'articolo 5, comma 2, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - i costi direttamente ed univocamente destinati al funzionamento dei servizi territoriali condivisi sono ripartiti sulla base della popolazione residente nei territori interessati al 31/12 dell'anno precedente tenendo conto della titolarità delle risorse messe a disposizione;
 - i costi direttamente ed univocamente sostenuti per i servizi alla cittadinanza sono imputati direttamente sulla base della titolarità e territorialità dei servizi e degli interventi. In sede previsionale si terrà conto delle progettualità in essere e della spesa storica dei servizi;
 - i costi sostenuti per i servizi di supporto, specialistici e trasversali, come individuati nei progetti annuali della Gestione Associata saranno ripartiti proporzionalmente alla quota complessiva di spesa di ogni Comune come risultante dall'ultimo consuntivo approvato.
5. Il progetto annuale della gestione associata può modificare il riparto come sopra stabilito, al fine garantire la sostenibilità delle quote per i Comuni convenzionati.
6. Salvo diversa modalità prevista nel progetto annuale della gestione associata, i Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza al Comune capofila con le seguenti modalità:
 - un acconto pari al 50% della spesa prevista per l'esercizio in corso entro 15 giorni dalla trasmissione del report semestrale di cui all'art. 11;
 - il saldo delle somme di rispettiva spettanza a titolo di contribuzione annuale al servizio associato per l'esercizio precedente entro 30 giorni dall'approvazione del consuntivo.

Art. 11 - Progetto gestionale e documenti contabili

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni contraenti, le Giunte Comunali degli Enti aderenti approvano il preventivo annuale dei servizi associati per l'esercizio successivo. Il piano preventivo annuale contiene una relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sui sistemi di affidamento dei servizi, sui relativi costi e sulle risorse umane da utilizzare ed è predisposto tenendo anche in considerazione gli adempimenti di monitoraggio e debito informativo richiesti a livello istituzionale. Il preventivo articolato in entrate e uscite, distinto per linee di servizio, contiene l'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali e di tutte le altre fonti di finanziamento. A tal fine il servizio associato invia i documenti sopra indicati entro il 30 settembre di ogni anno.
2. A seguito dell'approvazione degli stanziamenti previsti nel preventivo annuale della Gestione Associata, il Servizio Associato elabora e trasmette la proposta di progetto annuale della Gestione Associata per l'approvazione da parte delle Giunte Comunali.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Servizio Associato elabora e trasmette la proposta di consuntivo della Gestione Associata per l'approvazione da parte delle Giunte Comunali.
4. Per assicurare il corretto esercizio delle funzioni assegnate, il coordinamento con i bilanci comunali e il mantenimento dell'equilibrio finanziario della gestione, di norma entro il 31 agosto il Responsabile del Servizio Associato invia al Coordinamento Tecnico e alla Conferenza degli Assessori il report semestrale di monitoraggio, che attualizza i dati del preventivo annuale alla luce dell'andamento gestionale. Le conseguenti eventuali variazioni di bilancio sono disciplinate dal successivo comma 6.
5. Il preventivo annuale, il progetto e il rendiconto della gestione associata vengono esaminati, entro 20 giorni dalla consegna, da ciascun Comune convenzionato che, previa approvazione da parte della propria Giunta, assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso contrario, la Conferenza dei Sindaci avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.
6. Quando la Gestione Associata ravvisi la motivata necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione aventi ripercussioni sui bilanci dei Comuni, ne chiede con congruo anticipo preventiva autorizzazione ai Comuni interessati, sentito il Coordinamento Tecnico e la Conferenza degli Assessori, i quali se concordi procedono con le conseguenti modifiche ai rispettivi bilanci. In caso contrario non si procede alla variazione e, la Conferenza dei Sindaci avvia una procedura di verifica politico – amministrativa.

Articolo 12 - Durata e recesso

1. La Convenzione ha durata 5 anni, decorrente dal 1.5.2022 e fino al 30 aprile 2027 dovrà essere rinnovata esplicitamente per il periodo successivo nel corso dell'ultimo semestre di vigenza.
2. Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun Comune mediante formale comunicazione agli altri Comuni, da inviare almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
3. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sopra richiamata comunicazione. Restano a carico del Comune recedente le spese di gestione relative alla gestione associata fino alla data di operatività del recesso.

L'Ente che recede rimane inoltre obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale. Gli eventuali residui patrimoniali saranno concordati in sede di Conferenza dei Sindaci.

4. Il recesso di un Comune dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa.
5. La presente Convenzione, dalla data della sua entrata in vigore, sostituisce, acquisendone i contenuti ed uniformandone la scadenza alla propria durata, i seguenti protocolli d'intesa e collaborazione:
 - Protocollo di collaborazione tra il Comune di Ravenna e il Comune di Russi per lo sportello di assistenza, informazione, orientamento, dedicato a i cittadini stranieri immigrati ed il documento progettuale operativo sulle attività da attuare per lo svolgimento del servizio, entrambi approvati con Deliberazione della GC di Ravenna PV n. 454 del 7/9/2021 e con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Russi n. 97 del 09/09/2021;
 - Protocollo di collaborazione tra Comune di Ravenna e Comune di Cervia per l'attivazione di uno sportello di assistenza, informazione ed orientamento per cittadini immigrati provenienti da paesi terzi o da stati membri UE, approvato con Deliberazione della GC di Ravenna PV n. 729 del 28/12/2021 e con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cervia n 289 del 14/12/2021
 - Protocollo d'intesa per l'accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie, approvato con Deliberazione della GC del Comune di Ravenna PV n. 453 del 7/9/2021 e con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Russi n. 96 del 09/09/2021;
6. Rientra nel capo di operatività delle Gestione Associata altresì la Convenzione per la gestione dei servizi rivolti a donne vittime di violenza e loro figli, stipulata in data 25/10/2021 tra il Comune di Ravenna in qualità di Comune capofila del Servizio Sociale Associato dei Comuni di Ravenna Cervia e Russi e l'Associazione Linea Rosa ODV, per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2024.

Articolo 13 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. Ciascun Comune aderente alla presente Convenzione è contitolare (articolo 26 del Regolamento UE n. 679/2016) del trattamento dei dati personali e particolari (ex sensibili e giudiziari) necessari per l'esecuzione delle attività svolte in convenzione. Ciascun contitolare è tenuto in proprio alla realizzazione di tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 ed in particolare ad adottare le misure minime di sicurezza per garantire la protezione dei dati personali e particolari.
2. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Ad essa si applica l'articolo 6 del Regolamento UE n. 679/2016 avente ad oggetto il principio della liceità del trattamento in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

3. Il trattamento dei dati personali avviene in base ai principi di cui all'articolo 5 del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati particolari per le finalità istituzionali inerenti l'applicazione della presente Convenzione è consentito ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché degli artt. 2-sexies, 2-septies e 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003.
4. Il trattamento dei dati personali e particolari fra i Comuni convenzionati e fra ciascun Comune convenzionato e altri enti pubblici per le finalità istituzionali inerenti l'applicazione della presente Convenzione, avviene in forza di legge e regolamento e pertanto è consentita ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE n. 679/2016. I contitolari sono obbligati a tenere il Registro delle attività di trattamento.
5. I Comuni si impegnano a consentire al personale dei servizi associati l'accesso ai dati anagrafici e di stato civile attraverso l'uso di password di accesso conformi alla norma. I dati personali e particolari possono essere utilizzati rigorosamente per le finalità istituzionali e nel rispetto della normativa sulla privacy.
6. Ciascun Comune contitolare si impegna a trattare i dati personali e particolari in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. I dati particolari dovranno essere trattati in base a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 e dagli artt. 2-septies e 2-octies del D.Lgs n. 196/2003.

Articolo 15 - Disposizioni di rinvio e transitorie

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte in sede di Conferenza dei Sindaci, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

Articolo 16 - Registrazione

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86.